

rapporto il 3 aprile 1873 dal quale qui togliamo tutti quei dati che possono tuttora interessare il nostro fiume.

La larghezza d'Olona da Fagnano a Milano varia fra i 7 e i 18 metri con predominio dai 12 ai 14 metri al di sopra di Nerviano e di metri 8 al di sotto di questo Comune.

Il profilo del Fiume segna fra quei punti estremi una lunghezza di 42 chilometri con un dislivello totale di metri 106, e con una pendenza media generale di metri 2.52 per chilometro; variabile nelle varie tratte da monte a valle da un massimo di metri 3.50 ad un minimo di metri 1.

In questo percorso si contano 43 chiuse di derivazione colle quali si utilizzano complessivamente metri 60.78 di salti con una altezza media di metri 1.41.

La distanza di queste chiuse o traverse varia da 100 a 1500 m.

Nella visita del 30 agosto 1872 i detti ingegneri misurarono a Fagnano Olona in condizioni di *acque buone* una portata di metri cubi 1.300; la quale portata al disotto di Castegnate dopo l'estrazione del Cavo Diotto di litri 350, riducevasi a soli metri 0.950.

L'irrigazione in allora, secondo il Catasto Perego del 1801, per la detta tratta da Fagnano a Milano si estendeva su milanesi pertiche 12,826.15.10 pari ad ettari 839.5107; e i detti ingegneri valutavano occorrere per una normale irrigazione di prati vecchi un velo d'acqua di 5 millimetri.

La forza motrice per ogni ruota idraulica venne valutata in media a 2 cavalli vapore e mezzo.

Ciò premesso, gli ingegneri Tagliasacchi, Vezzoli e Zancarini stabilirono come fabbisogno pel Consorzio da Fagnano a Milano sia per irrigazione che per forza motrice i seguenti quantitativi d'acqua:

dal Lago di Lugano metri cubi 0.800 =	once 23
dal Ticino . . . . . " " 1.200 =	" 35
In totale . . . metri cubi 2.000 =	once 58

Colle due indicate introduzioni d'acqua, la prima a Fagnano e la seconda a Parabiago, la detta Commissione riteneva che si potesse limitare l'allargamento e una migliore sistemazione del fiume a diverse tratte per una lunghezza complessiva di chilometri 5.

Il 21 e 22 febbraio 1877 veniva dall'Amministrazione convocata tutta l'Utenza d'Olona dapprima per approvare la nuova costituzione del Consorzio sulle basi delle nuove leggi italiane e in base ad uno speciale Statuto organico e quindi per deliberare sul miglior modo di arricchire le acque del Consorzio col seguente programma:

Per la parte superiore d'Olona sistemando le molte sorgenti che alimentano il fiume;

Per la parte media introducendo nuove acque derivate dal canale di Lugano;

Per la parte inferiore introducendo nuove acque derivate dal canale del Ticino.

Al quale programma in massima aderiva la maggioranza degli Utenti intervenuti.

Poco dopo, e cioè il 15 aprile 1877, l'ing. barone Gian Galeazzo Castelli, utente d'Olona, presentava all'Amministrazione le seguenti proposte:

1.° Di determinare la quantità media delle acque d'Olona utilizzabili dal Ponte di Malnate sino alla Darsena di Porta Ticinese in Milano.

2.° Di stabilire la competenza d'acqua dovuta al Riparto 3.° del Consorzio (da Nerviano a Milano).

3.° Di ripartire secondo il perticato inscritto nel Catasto del Riparto 3.° le acque Villorosi, costituendo i relativi comprensori.

4.° Di modellare le bocche per l'irrigazione dell'acqua devoluta a ciascun comprensorio.

5.° Di determinare il contributo annuo da pagarsi per ogni oncia di acqua di irrigazione.

6.° Di valutare la nuova forza motrice a ciascun salto.

7.° Di stabilire il contributo annuo per ogni cavallo vapore di forza.

8.° Di stabilire il modo di ripartizione del corrispettivo eventualmente dovuto dai superiori Riparti 1.° e 2.° agli agricoltori e industriali del Riparto 3.°

Il 21 aprile successivo una adunanza di Utenti del 3.° tronco d'Olona nominava una Commissione per lo studio del Programma e per assumere e disciplinare l'immissione delle acque del canale da derivarsi dal Ticino compreso nella concessione Villorosi.

Questa Commissione costituita dai signori ing. Gian Galeazzo Castelli, Presidente, rag. L. Della Rocca, avv. nob. Giuseppe Piazzini, Lazzaro Luria e Cavallotti avv. Giovanni, Segretario, riferiva subito il 28 aprile 1877 presentando il programma che, firmato da 77 dei 95 utenti che allora costituivano il 3.° Riparto, venne discusso e approvato nell'assemblea generale d'Olona del 26 maggio 1877 alla presenza di 206 utenti.

Quel programma, con poche varianti ed aggiunte, venne approvato all'unanimità e qui integralmente, colle introdotte modificazioni, viene riportato.

## PROGRAMMA

colle modificazioni discusse e approvate nell'Assemblea generale degli Utenti del 26 maggio 1877.

1.° L'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona è autorizzata a porsi in grado di stipulare la convenzione col signor cav. ing. Villorosi Eugenio, per l'acquisto delle oncie 25 magistrali milanesi di acqua continua di cui sopra, sulle basi e condizioni dello Statuto del Consorzio del Canale da derivarsi dal Ticino, e da consegnarsi al Consorzio dell'Olona, nella località presso Nerviano da stabilirsi d'accordo col Consiglio d'Amministrazione.

2.° L'acqua di nuova immissione come sopra, sarà distribuita in un coll'altra acqua di competenza del 3.° tronco colle norme dei consorzi, ed in proporzione, quindi, della superficie dei terreni che nei catasti del Consorzio figurano come compresi fra quelli da irrigarsi, nonchè della loro qualità e natura.

3.° A provvedere alle spese per il canone da pagarsi e a tutte le dipendenti dall'acquisto di acqua come sopra, il Consiglio d'Amministrazione proporrà e curerà l'applicazione di nuovi proventi, quali in ispecie quelli dipendenti e derivabili:

a) dalle acque esuberanti al bisogno degli Utenti il 3.° tronco (Vedi art. 8.°);

b) dalla maggior forza d'acqua che andrà a svilupparsi nel 3.° tronco, non ommesso il salto che risulterà al punto di immissione;

c)\* dal maggior contributo alli rodigini non applicati alla macinazione del grano, contributo da essere meglio proporzionato al nuovo servizio a cui li rodigini attualmente siano applicati.

Il contributo ordinario degli Utenti il 3.° tronco non sarà aumentato in causa dell'acquisto di cui trattasi, se non per la parte di spesa che potesse essere scoperta, esauriti li cespiti come sopra, previa però constatazione della loro insufficienza.

Gli stabili del 3.° tronco che saranno in seguito irrigati in forza della sottoscrizione degli Utenti saranno per effetto delle annualità iscritti tanto sui Catasti del Consorzio Olona che in quelli del Canale derivato dal Ticino.

4.° Tutte le bocche attualmente esistenti lungo la tratta del

\* Il Consiglio d'Amministrazione, rendendo pubblico il programma degli Utenti del 3.° Tronco, propone di sostituire all'Art. 3.° c) il seguente emendamento: *dall'aumento che si trovasse giusto ed equo di applicare sui contributi dell'Utenza,*

fiume in cui scorreranno le acque di nuova immissione, verranno sostituite da nuove bocche modellate in proporzione della quantità delle acque competenti ai terreni da irrigarsi, osservate le norme di cui avanti.

Le bocche di nuova sistemazione saranno formate in modo da permettere la costituzione di compensori speciali di erogazione.

5.° Una Commissione di 5 membri, compresi tre Ingegneri, provvederà:

a) alla distribuzione delle acque nel 3.° tronco, ritenute le basi e norme sovra indicate;

b) al riparto delle spese di acquisto e condotta delle nuove acque ed accessorie per l'esercizio, che non fossero coperte colli proventi di cui ai comma *a b c* dell'art. 3.°

c) alla soluzione di tutte le vertenze che potessero insorgere in dipendenza dell'attivazione delle proposte *a) b)* dell'esercizio delle medesime, e di ogni e qualunque argomento vi avesse origine.

Uno speciale Regolamento da proporsi dal Consiglio d'Amministrazione determinerà le norme con cui debba agire la Commissione nell'adempimento del proprio mandato.

6.° La Commissione suddetta sarà a considerarsi costituita in Collegio arbitramentale col mandato di amichevole compositore.

Li giudizi della Commissione verranno pronunciati omissa ogni forma giuridica.

7.° La Commissione di cui all'Art. 5.°, sarà nominata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

8.° Gli utenti e i privati che volessero estendere la irrigazione ad altri terreni non in catasto del Consorzio, od usare di forza d'acqua che risultasse disponibile, potranno ottenere l'iscrizione dei nuovi fondi e del nuovo diritto di forza motrice in catasto, purchè accettino tutte le volute condizioni e nei limiti sempre della quantità disponibile d'acqua.

Gli Utenti attuali avranno la priorità nella concessione sugli Utenti nuovi.

*Milano, 28 aprile 1877.*

#### LA COMMISSIONE

Ing. GIAN-GALEAZZO CASTELLI, *Presidente*

Rag. L. DELLA ROCCA

GIUSEPPE PIAZZI

LAZZARO LURIA

CAVALLOTTI AVV. GIOVANNI, *Segretario.*

Il 28 aprile 1879 si costituiva in Milano, il primo Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia per la esecuzione del Canale da derivarsi dal Ticino in due distinti tronchi: il primo dalla presa a Parabiago, l'altro da Parabiago a Monza, approvando all'uopo uno Statuto di fondazione e un Capitolato disciplinare dei quali si conserva un esemplare negli Atti del Consorzio e che qui tornerebbe inutile riassumere; e due mesi dopo e cioè il 5 luglio 1879 si convocava la Utenza del Riparto 3.° per confermare l'acquisto di once 25 magistrali milanesi d'acqua continua dal Canale Villorresi e per la nomina di una speciale Commissione nelle persone dei signori barone Ing. G. G. Castelli, Presidente, Rag. Luigi Della Rocca, Piazzini Nob. Dott. Giuseppe, Luria Lazzaro, Bianchi Giuseppe, Meraviglia Ing. Lodovico e Cavallotti Avv. Giovanni, Relatore: " *perchè curi la proposta di cui sopra, ottenga l'adesione degli Utenti del 3.° tronco del Fiume Olona e quindi dell'Assemblea generale dei Soci* „.

La Commissione stipulava all'uopo un Contratto coi concessionari del Canale Villorresi che fu approvato dal Consiglio d'Amministrazione e che fu sottoposto al voto dell'Assemblea Generale d'Olona del 15 dicembre 1879 la quale a grande maggioranza aderiva al seguente ordine del giorno proposto dall'onor. avvocato Restelli:

*“ L'Assemblea approva e ratifica il Contratto d'acquisto di acqua del Canale Villorresi-Meraviglia derivato dal Ticino, stato sottoscritto dalla Amministrazione per un quantitativo di acqua di once 25 magistrali milanesi e come meglio risulta dal Contratto stesso „.*

Questo Contratto fra il Consorzio Olona ed il Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia e loro concessionari eredi Villorresi e Ing. Luigi Meraviglia venne tradotto in Atto regolare col rogito Dott. Giovanni Bertolè 30 ottobre 1880, e con esso si pattuiva in via principale:

1.° L'obbligo nel Consorzio Olona di acquistare dal Canale del Ticino once 25 di acqua estiva pari ad ettolitri 8.625.

2.° La durata della concessione in anni 40 dal giorno in cui si effettuerà la prima distribuzione d'acqua.

3.° Il prezzo dell'acqua regolato dall'art. 15 del Capitolato del primo Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia.

Il 5 e 12 febbraio 1881 l'Assemblea Generale dei Delegati d'Olona approvava il Nuovo Regolamento Consorziale, nel quale come disposizione transitoria all'art. 142 è detto:

*“ Quanto all'introduzione d'acqua nel Riparto 3.º provvedono le deliberazioni già prese nelle Assemblee Generali del 22 maggio 1877 e 15 dicembre 1879 „.*

L'Assemblea Generale del Consorzio Olona nella sua tornata del 14 gennaio 1882 nominava una nuova Commissione costituita dai signori :

Barone Ing. Gian Galeazzo Castelli ;  
Ing. Andrea Pirovano Visconti ;  
Ing. Luigi Mazzocchi ;  
Nob. Avv. Giuseppe Piazzi ;  
Rag. Luigi Della Rocca ;

pei provvedimenti relativi all'attuazione del suesposto programma 26 maggio 1877 per l'immissione di nuova acqua nel 3.º tronco d'Olona derivabile dal Ticino.

Questa Commissione sotto la Presidenza del signor Ing. barone Castelli lavorò dal 30 maggio 1882 all'8 marzo 1884, tenne 13 sedute e presentò la propria Relazione l'8 marzo 1884 agli Utenti del Riparto 3.º all'uopo convocati.

In questa riunione si fissavano i seguenti capitali concetti :

1.º Di determinare la attuale competenza d'acqua di ogni singolo Utente.

2.º Di tenere distinte — virtualmente — le vecchie acque proprie d'Olona da quelle Villloresi di nuova introduzione — liquidando per così dire i diritti di ciascun utente prima di addivvenire al riparto delle nuove acque.

La deliberazione adottata si risolve nel considerare virtualmente come vuoto di acqua il 3.º tronco d'Olona e include la massima che nessun Utente debba esser escluso dalla nuova ripartizione dell'acqua e dal relativo contributo quand'anche accampasse il pretesto di avere attualmente acqua sufficiente.

Questa massima accettata, non solo si reputò conforme alla necessità portata dal nuovo ordinamento consorziale ma si ritenne conforme all'equità e alla giustizia.

Si dirà qui a complemento di questa prima parte della Memoria che gravi difficoltà si opposero subito, anche di ordine internazionale, per la derivazione di acqua dal Lago di Lugano, dignisachè di questo progetto, che avrebbe favorito in principal modo il Consorzio Olona perchè avrebbe dato acqua anche al tronco medio, più non si tenne parola, mentre il grande canale dal Ticino, che immortalava il nome dell'Ing. Villloresi, ebbe piena attuazione.

E nei riguardi del Consorzio qui giova citare la Convenzione 20 maggio 1883 mediante la quale concedevasi alla Società Italiana di Condotte d'acqua di sovrappassare il Fiume in territorio di Nerviano con un Ponte Canale in tre luci e di aprire una bocca di scarico in sponda destra del manufatto per le acque residue nei periodi di asciutta del nuovo canale. Questa Convenzione a lavori ultimati e collaudati veniva ratificata coll' Istrumento 22 marzo 1887 a rogito dott. Giovanni Bertolè, Cancelliere del Consorzio.

## II.

### Sulle bocche privilegiate.

La proposta di introduzione di nuove acque dal Canale Villoresi derivate dal Ticino nel tronco inferiore d'Olonza fra Parabiago e Nerviano a beneficio degli Utenti del Riparto 3.<sup>o</sup> doveva necessariamente condurre allo studio delle vecchie bocche d'estrazione d'acqua dal fiume a scopo di irrigazione ed in ispecie delle bocche privilegiate.

Un primo studio sulle condizioni del Fiume al riguardo delle bocche d'irrigazione venne fatto dal signor Ing. Renatò Cuttica come risulta da una sua Relazione al Consorzio Olona in data 31 luglio 1878.

Da quella Relazione risulta che da Legnano a Rhò trovansi aperte 56 bocche e che mentre all'ingresso in quel primo territorio si può valutare l'acqua d'Olonza a 1500 litri all'uscita di Rhò quelle acque per le anzidette derivazioni si riducono ad appena litri 196, misure dedotte da accurate effemeridi tenute dal 1872 al 1878.

L'Ing. Cuttica valuta che l'acqua sperdentesi in quella tratta per infiltrazione ed evaporazione sia di 60 mm. in 24 ore e che l'acqua occorrente all'irrigazione in ruota di giorni 7 sia nell'istesso periodo di mm. 80.

Egli per una migliore distribuzione delle acque riteneva necessario modificare i vecchi orari d'irrigazione per modo che nel tronco di Legnano sopra una superficie di circa 800 pertiche metriche (80 ettari) avessero a bastare litri 750 al secondo, con chè si verrebbe ad assegnare una portata del Fiume all'uscita di Legnano di altri 750 litri.

E in seguito ad un rapporto dell'Ing. Capo del Consorzio del 20 dicembre 1880 l'Amministrazione, e la Delegazione d'Olonza, accoglievano il seguente concetto:

*“ E sarebbe pur giusto e conforme a quello spirito di vera perequazione che è cardine precipuo di ogni Consorzio idraulico che ciascuna bocca abbia ad erogare solo quel quantitativo di acqua che dalla buona pratica si reputa necessaria alla irrigazione della plaga di terreno ad essa soggetto „*

L'Amministrazione d'Olona, sulla prima questione dell'introduzione di nuove acque nel Fiume nei riguardi delle bocche di estrazione già esistenti, volle udire il parere del giurista Avv. Francesco Restelli, il quale il 17 dicembre 1880 dava il seguente responso:

*“ Non pare dubbio che gli Utenti che pur avessero sempre possedute acque dell'Olona a bocca libera e che per essere Utenti inferiori alla introduzione delle nuove acque venissero a conseguire vantaggio, non avrebbero diritto di profittarne gratuitamente allegando il possesso di mantenere la derivazione delle acque del Fiume a bocca libera qualunque sia la quantità di acqua in esso scorrente „*

*“ La competenza spettante all'Utente delle acque a bocca libera è quella che corrisponde alla quantità di esse considerate allo stato naturale e normale del Fiume. Se viene introdotta per acquisti una maggior quantità d'acqua, non vi è ragione che l'Utente a bocca libera non concorra al proporzionale contributo per i corrispettivi d'acquisto e per le maggiori spese relative. Se vi si rifiuta parmi che alla rappresentanza del Consorzio competa il diritto di far constare giudizialmente prima della introduzione della nuova acqua quale sia la di lui competenza avuto riguardo allo stato normale e naturale del fiume, e che ove non intenda concorrere a quel proporzionale contributo venga modellata la sua bocca per modo da non derivare che la quantità d'acqua da lui derivata prima della introduzione della nuova. Codesta necessità della modellazione delle bocche sarebbe al certo riconosciuta dall'Autorità Giudiziaria siccome conseguenza legittima del diritto che ha il Consorzio di impedire che ogni Utente goda senza corrispettivi di quantità maggiore della sua giusta competenza, non potendo del resto nessun Utente opporsi a quanto il Consorzio legalmente deliberando abbia trovato conveniente di aumentare la dotazione d'acqua del Fiume, salvo soltanto agli Utenti che da questo aumento di dotazione non ne traessero alcun vantaggio, quali sarebbero gli Utenti superiori alla introduzione della nuova dotazione, di non concorrere al contributo dei corrispettivi per averla conseguita „*

L'argomentazione dell'Onorevole Avvocato Restelli, basata al certo sul diritto e sulla equità, avrebbe facile e sicura applicazione

se si trattasse di un corso d'acqua regolare a deflusso pressochè costante, quali sono in generale i canali di irrigazione, ma quando si rifletta che l'Olona ha un carattere torrentizio tanto che passa facilmente da una quasi completa asciutta a piene di 20 fino a 30 metri cubi, allora il determinare la giusta competenza d'ogni singolo Utente diventa problema di quasi impossibile soluzione, poichè anche matematicamente una media portata fra portate cotanto disparate, pure abbandonandosi i termini estremi tanto stridenti, difficilmente riescirebbe persuasiva per chi si vedrebbe menomata la sua libertà di godere di tutta l'acqua che nel Fiume naturalmente defluisce.

In vista di queste gravi difficoltà l'Amministrazione d'Olona nel 1881 nominava una apposita Commissione per lo studio delle Bocche privilegiate agli effetti della progettata introduzione delle nuove acque derivabili dal Ticino.

Questa Commissione fu costituita dai signori nob. Giorgio Giulini, barone Ing. Gian Galeazzo Castelli, Ing. Emilio Rossi, e Ing. Luigi Mazzocchi, colla consulenza del sig. Avv. Francesco Lovati.

L'Ing. Mazzocchi fu delegato dalla Commissione stessa a presentare uno studio particolareggiato sulla Bocca Arcivescovo o Civesca, una delle Bocche privilegiate aperte in Comune di Legnano, la quale per la sua ampia luce e per la sua situazione deriva dall'Olona nella stagione estiva un volume d'acqua copiosissimo.

E il 1.º dicembre 1881 il detto ingegnere riferisce che quella bocca in condizioni normali, vale a dire quando l'acqua nel fiume raggiunge la cresta della vicina chiusa di derivazione per la roggia molinara in sponda sinistra della quale essa trovasi aperta, eroga circa 400 litri d'acqua al secondo corrispondenti a circa once 12 magistrali milanesi.

Questo volume di acqua, basterebbe secondo la buona pratica agricola ad irrigare in 24 ore tutte le 440 pertiche milanesi, corrispondenti a circa Ettari 29, soggetti a detta bocca ed iscritti nel Catasto Consorziale, pertanto avendo quella bocca il privilegio di star aperta per tutta la stagione estiva, essa potrebbe irrigare una superficie sette volte maggiore.

Questo risultato stupefacente e che dimostra di quanto danno siano agli altri Utenti le bocche privilegiate, indusse la Commissione a sottoporre la questione al parere del proprio consulente legale sig. Avv. Francesco Lovati, il quale dava il 20 dicembre 1881 il suo parere, così espresso:

“ *La bocca libera continua — sia pure nella sola stagione estiva — esclude già in via presuntiva ogni e qualunque concetto*

di moderazione; dacchè moderazione è misura, e la misura in materia di godimento è l'opposto della libertà. — Ne segue quindi che indubitatamente, quelli fra li Utenti che hanno acquisito o per titolo o per prescrizione acquisitiva, diritto a derivare acqua per bocca libera, senza che nè il titolo stesso nè il possesso in base al quale usucapirono imponesser loro limitazione alcuna nell'uso dell'acqua potrebbero opporvisi per ciò solo che, la moderazione alla quale si agogna, costituirebbe per loro un limite di uso, che per ciò solo che limite, offenderebbe il loro diritto ad un uso illimitato ».

“ Senonchè l'uso e il diritto delli Utenti non potrebbero dirsi illimitati qualora, pur trattandosi di bocche libere o nell'atto di concessione — o per altri mezzi equipollenti, come per esempio: un catasto accettato dalli Utenti direttamente o indirettamente, — fosse determinato il perticato irrigabile con dette bocche; ovvero anche le stesse in fatto che le acque estratte, dopo una determinata irrigazione, o per forza di titolo o anche per solo possesso, dovessero ridiscendere o fossero in fatto ridiscese sempre all'Olonà, nel qual caso noi potremmo dire che moderando la bocca in modo che il perticato da irrigarsi — o in fatto sempre irrigato — lo si possa ugualmente e in modo lodevole irrigare mediante l'estrazione continua di una quantità di acqua corrispondente alla media derivabile nelle condizioni attuali normali dell'uso a mezzo della bocca libera, — non arrecheremmo nessun danno al diritto delli Utenti superiori; e che quindi ci sia e debba essere lecito il farlo — sia per le premesse considerazioni, sia anche pel disposto dell'articolo 647 C. C. secondo il quale “ criterio misuratore della estensione, è a meno che il titolo non dica diversamente, la necessità per la destinazione e per il conveniente uso del fondo dominante, col minor danno del serviente », nonchè e più ancora pel disposto dell'art. 621 C. C. secondo il quale “ nelle concessioni di acqua fatte per un determinato servizio senza che ne sia espressa la quantità, si intende concessa la quantità necessaria a quel servizio ».

L'Avvocato Lovati dopo aver dichiarato che la questione non è nè facile nè sicura, fa osservare che l'Utente a sostegno dello *Statu quo* potrebbe così argomentare alla sua volta:

“ Che la condizione essenziale di bocca libera è questa di metterlo colla sua bocca in tale condizione di poter approfittare di tutta l'acqua che per essa è derivabile, salvo a lui di regolare il godimento come meglio crede — purchè — rispetti l'obbligo di non irrigare più terreno di quello che gli è concesso o dai titoli o dal possesso, e di ritornare, dopo tale libero uso qualchessia la sovrab-